



MINISTERO DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 6

Prot. n. 27302/23.18.02 - Roma, 21 marzo 2007

OGGETTO: Rilascio di patenti internazionali conformi alla Convenzione di Ginevra del 1949.

Con nota n. 3748/M343 del 25/11/2002 è stato comunicato a codesti Uffici che, in osservanza della Convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Vienna l'8 novembre 1968, si doveva dar corso al rilascio delle patenti internazionali, utilizzando i modelli di detta Convenzione e non più quelli precedentemente in uso, relativi alla Convenzione di Ginevra del 1949.

Si è posto il problema per coloro che intendono recarsi in Giappone, poiché, non avendo questo Stato aderito alla Convenzione di Vienna, non riconosce le patenti internazionali attualmente emesse in Italia e non consente quindi ai titolari di patente italiana, benché muniti del predetto permesso, di condurre veicoli.

Il Ministero degli Affari Esteri, sentito sull'argomento, ha comunicato che le relazioni fra due Stati che sono parte dello stesso trattato sono regolate dal medesimo, anche se uno dei due Stati ha successivamente aderito ad un altro trattato relativo allo stesso tema.

Pertanto è possibile rilasciare a coloro che intendano recarsi in Giappone le patenti internazionali conformi al modello di cui alla Convenzione di Ginevra, che vengono spedite a tutti gli Uffici in numero esiguo, in considerazione del numero delle possibili richieste.

Si ricorda che le patenti internazionali predette hanno validità di un anno e per le procedure operative si rimanda alla citata nota n. 3748/M343 del 25/11/2002, seconda parte, ed ai successivi aggiornamenti, anche per quanto riguarda gli importi previsti per le operazioni presso codesti Uffici.

Quando perverranno le opportune indicazioni dal Ministero degli Affari Esteri, verrà fornito un elenco degli Stati che richiedono la patente internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1949.

Nel frattempo, qualora vengano richieste dette patenti anche per recarsi in altri Stati, oltre al Giappone, si invitano codesti Uffici a contattare per le vie brevi questo Ufficio, per le verifiche del caso.

IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI - Direzione generale per la motorizzazione

Prot. N. 1805/M343, Roma, 30 maggio 2006

OGGETTO: Circolazione in Italia di conducenti titolari di patente di guida rilasciata in Giappone.

Al fine di poter diramare le opportune istruzioni operative agli addetti al controllo del traffico, si trasmette la nota n. 151/98778 del 13.03.2006 (allegata in copia), con cui il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che l'Italia è tenuta all'osservanza della Convenzione Internazionale di Ginevra del 1949 con gli Stati che, avendo aderito a detta Convenzione, non hanno successivamente ratificato anche la Convenzione Internazionale di Vienna del 1968, come ha fatto lo Stato Italiano.

Pertanto i titolari di patente di guida giapponese, muniti di permesso internazionale di guida, rilasciato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra, hanno titolo di condurre veicoli in Italia, nel rispetto delle norme vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. ing. Sergio Dondolini

Allegato alla circolare 30.5.2006, prot. n. 1805/M343

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 151/98778 - Roma, 13 marzo 2006

OGGETTO: Patenti di guida; quadro di sintesi.

Con riferimento alla nota questione della validità delle patenti di guida tra Italia e Giappone, va precisato che i rapporti tra i due Paesi sono regolati su due livelli:

1. Bilaterale.



In base all'articolo 135 comma 1 del Codice della Strada, ai conducenti giapponesi è consentita la circolazione in Italia se muniti di patente nazionale, accompagnata dalla relativa traduzione, mentre lo stesso non è possibile per i conducenti italiani in Giappone.

Questa Ambasciata del Giappone ha qui reso noto che entro l'anno anche i cittadini italiani potranno circolare in Giappone muniti solo della patente nazionale e relativa traduzione.

2. Internazionale.

La questione si pone in ragione del fatto che il Giappone non riconosce validità alla patente internazionale rilasciata in Italia. Tale documento, infatti, non si richiama alla Convenzione di Ginevra del 1949, di cui l'Italia era parte, e ratificata anche dal Giappone, bensì dalla Convenzione di Vienna del 1968, alla quale il Giappone non aderisce. All'articolo 48, la Convenzione di Vienna stabilisce che "alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà nella relazione tra le Parti Contraenti, la Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 settembre 1949".

Nei confronti degli Stati non Parti, tuttavia, si deve riconoscere che, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, nelle relazioni tra uno Stato parte di due trattati ed uno Stato parte di uno solo dei due, debba essere il trattato del quale entrambi gli Stati sono Parti a regolare i reciproci diritti ed obblighi.

Va pertanto riconosciuta validità alla patente internazionale giapponese redatta secondo il modello "Ginevra".

Il Vice Direttore Generale - Alessandro Cevese

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre MOT 3

Prot. n. 489/M340 Roma, 01 giugno 2001 **(abrogata)**

OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate da alcuni Stati extracomunitari.

Si fa presente che a seguito di approfondimenti, effettuati anche in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, è emerso che, al momento, per gli Stati extracomunitari indicati di seguito non sussistono le condizioni di reciprocità, previste dall'art. 136 del Codice della Strada: Arabia Saudita - Bulgaria - Cipro - Emirati Arabi Uniti - Giappone - Iran - Isole Mauritius - Israele - Libia - Malaysia - Oman - Repubblica di Corea - Siria - Sudan - Tunisia - Vietnam. Pertanto si dispone, a decorrere dal 01 luglio 2001, la sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate dai Paesi suelencati. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non dovranno essere più accolte domande di conversione delle patenti rilasciate dagli Stati citati. Per le richieste già accettate, ma non ancora definite in tale data gli Uffici Provinciali provvederanno ad informare i richiedenti dell'obbligo dell'esame di revisione (a norma dell'art. 128 del C.d.S. ovvero della possibilità di rinunciare, per iscritto, alla conversione richiesta. Si trasmette l'elenco aggiornato al 01 luglio 2001 degli Stati le cui patenti di guida sono riconosciute in Italia ai fini della conversione. Eventuali modifiche saranno sollecitamente comunicate.

IL CAPO DIPARTIMENTO dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo